



TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 8 / 2021 R.L.P.D.

Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda;

letta la proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter* L. 3/2012 presentata

da [REDACTED]
[REDACTED] personalmente e nella qualità
di soci della [REDACTED] (P.Iva
[REDACTED])

vista la documentazione allegata alla predetta proposta ai sensi dell'art. 9
commi 2 e 3 della L n. 3/2012;

rilevato che la documentazione versata consente di ricostruire compiutamente
la situazione economica e patrimoniale del debitore;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi in ordine alle
circostanze di cui all'art. 14 *ter*, comma 3, L n. 3/2012;

rilevato che l'apertura della procedura non presuppone l'esdebitazione dei
debitori poiché la ricorrenza della stessa sarà accertata solo all'esito della
liquidazione ai sensi dell'art. 14 *terdecies* comma 2, lett. a e b;

rilevato che, allo stato degli atti, non risultano documentati atti in frode ai
creditori compiuti negli ultimi cinque anni;

rilevato che i ricorrenti devono essere autorizzati all'uso dell'immobile in cui
abitano sino alla vendita dello stesso;

ritenuto corretto fissare i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, lett. B sino ad €
1.760,00 mensili per il complessivo nucleo familiare, al netto delle imposte,
ritenuto congruo in relazione al numero ed alle caratteristiche della famiglia,
salvo modifiche per motivi sopravvenuti (nella somma deve ritenersi compreso
il canone annuo di € 300,00 derivante dal contratto di affitto di fondo rustico
all' [REDACTED])



necessario per consentire ai ricorrenti il pagamento delle spese indispensabili per il loro sostentamento);

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori – come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019) salvo la disponenda inibitoria ex art 14 *quinquies* comma II lett b) L. 3/2012 intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi) ed il creditore abbia già materialmente ricevuto il pagamento (cfr. Cass. 23993/2012; Cass. n. 3663/98, n. 4078/98) e comunque fatti salvi i diritti degli aggiudicatari ex art. 187 *bis* d.a. al c.p.c. sempre che nei termini assegnati dal G.E. questi versino il saldo prezzo degli immobili di cui si siano resi aggiudicatari prima dell'apertura della presente liquidazione;

rilevato, quanto alla richiesta di escludere l'autovettura FIAT SEDICI e PEUGEOT dalla liquidazione del patrimonio, che sussistono i presupposti per autorizzarla, alla luce del modesto valore delle stesse e delle esigenze lavorative ed assistenziali rappresentate dai ricorrenti;

rilevato che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;

rilevato di provvedere alla nomina del Liquidatore nella persona dell'avv. Elisabetta CLIA fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, la stessa è sin da subito autorizzata a subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti (motivando l'eventuale scelta difforme);

letti gli artt. 14 *ter* e ss., l. n. 3/2012;



P.Q.M.

Visti gli artt. 14 *quinquies* e ss. L. 3/12;

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione;

NOMINA quale liquidatore l'avv. Elisabetta CILIA al fine di adempiere quanto prescritto agli artt. 14 *sexies* e ss. nonché per valutare il subentro nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 14 *novies* comma 2;

DISPONE la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, a cura dei proponenti;

DISPONE che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità tramite pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

ORDINA a cura del liquidatore la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e mobiliari;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

SOSPENDE, pertanto, le procedure esecutive n. 486/2017 e 180/2020 R.G. Es. Imm, pendenti presso il Tribunale di Ragusa, Giudice Dott. C. Di Cataldo salvo subentro del liquidatore ai sensi dell'art. 14 *novies* comma 2 l. n. 3/2012;

ORDINA la liberazione degli immobili per cui il ricorrente non sia stato autorizzato all'uso salvo il contratto d'affitto in essere;

AUTORIZZA l'uso dell'abitazione principale (lotto 1 nella procedura esecutiva n. 180/2020) sino alla vendita nonché l'uso delle seguenti autovetture FIAT SEDICI tg. [REDACTED] e PEUGEOT tg. [REDACTED] da ritenersi escluse dalla procedura tenuto conto del loro esiguo valore;

DISPONE che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli artt. 16 e 18 d.m. 202/2014;



AUTORIZZA il liquidatore ad aprire un c/c dedicato alla procedura e chiedere agli organi della procedura esecutiva il trasferimento del ricavato degli immobili venduti da destinare al soddisfo dei creditori;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Si comunichi con urgenza.

22.11.21

Il Giudice delegato
Gilberto Orazio Rapisarda

